

DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA P.F. VALUTAZIONI E AUTORIZZAZIONI
AMBIENTALI, QUALITÀ DELL'ARIA E PROTEZIONE NATURALISTICA

Oggetto: verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica della variante al Piano Regolatore Portuale del Porto di Ancona per banchinamento del Molo Clementino.

VISTO il documento istruttorio e ritenuto, per le motivazioni nello stesso indicate, di adottare il presente decreto;

VISTO l'articolo 16 bis della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 (Norme in materia di organizzazione e di personale della Regione);

DECRETA

DI ASSOGGETTARE alla procedura di VAS – Valutazione Ambientale Strategica la variante al Piano Regolatore Portuale del Porto di Ancona per banchinamento del Molo Clementino, proposta dal Comitato di Gestione dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, per le motivazioni riportate nel documento istruttorio.

DI RAPPRESENTARE, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della L. 241/1990, che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche entro sessanta giorni dalla data di ricevimento del presente atto. Entro 120 giorni può, in alternativa, essere proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.

DI PUBBLICARE per estremi il presente provvedimento sul BUR – Bollettino Ufficiale della Regione Marche e integralmente sul sito web regionale <http://www.norme.marche.it/attiweb/search.aspx> e sul sito web dell'Autorità competente per la VAS http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Ambiente/Controlli-e-Autorizzazioni/Valutazioni-Ambientali-Strategiche-VAS#2570_VAS-regionali-concluse.

DI TRASMETTERE il presente provvedimento al proponente Comitato di Gestione dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale e all'Autorità procedente Regione Marche – Servizio Tutela, Gestione e Assetto del Territorio

Si attesta che dal presente decreto non deriva né può derivare un impegno di spesa a carico della Regione Marche.

Si attesta, inoltre, l'avvenuta verifica dell'inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6bis della L. 241/1990.

Il Dirigente
Roberto Ciccioi
Documento informatico firmato digitalmente



DOCUMENTO ISTRUTTORIO

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Normativa di riferimento per la VAS – Valutazione Ambientale Strategica

- Direttiva 2001/42/CE del 27/06/2001 “*Concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente*”
- Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “*Norme in materia ambientale*”
- Legge regionale 12 giugno 2007, n. 6 “*Modifiche e integrazioni alle Leggi regionali 14 aprile 2004, n. 7, 5 agosto 1992, n. 3, 28 ottobre 1999, n. 28, 23 febbraio 2005, n. 16 e 17 maggio 1999, n. 10 – Disposizioni in materia ambientale e rete natura 2000*”
- Delibera di Giunta Regionale n. 1813 del 21/12/2010 “*Aggiornamento delle Linee Guida regionali per la Valutazione Ambientale Strategica di cui alla DGR 1400/2008 e adeguamento al D.Lgs. 152/2006 così come modificato dal D.Lgs. 128/2010*”

Altra normativa di riferimento

- Deliberazione di Giunta Regionale n. 1536 del 07/12/2016 di individuazione dei Servizi della Giunta Regionale;
- Deliberazione di Giunta Regionale n. 31 del 25/01/2017 di istituzione delle Posizioni dirigenziali e di funzione nella Segreteria Generale e dei Servizi;
- Deliberazione di Giunta Regionale n.1053 del 09/09/2019 di conferimento incarichi dirigenziali.

MOTIVAZIONE

PREMESSA

La Direttiva 2001/42/CE del 27/06/2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente, introduce nell’ordinamento legislativo europeo la procedura di Valutazione Ambientale Strategica.

Il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, “*Norme in materia ambientale*”, disciplina nella Parte Seconda le “*Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione d’impatto ambientale (VIA) e per l’autorizzazione integrata ambientale (IPPC)*”, e costituisce per il nostro paese il formale recepimento della Direttiva 2001/42/CE sulla valutazione ambientale di determinati piani e programmi. Il decreto legislativo dopo alcune proroghe è entrato in vigore il 31 luglio 2007.

L’art. 7, comma 2, del D.lgs 152/2006 stabilisce che sono sottoposti a VAS secondo le disposizioni delle leggi regionali, i piani e programmi la cui approvazione compete alle regioni e province autonome o agli enti locali.

L’Art. 6 del D.lgs 152/2006 definisce al comma 2 il campo di applicazione della VAS. Il medesimo articolo, al comma 3, stabilisce che le modifiche minori di piani o programmi di cui al comma 2 sono sottoposti ad una procedura preventiva di verifica di assoggettabilità a VAS (il così detto *screening*); il comma 3 bis stabilisce che alla medesima procedura preventiva sono sottoposti anche i piani e i programmi diversi da quelli di cui al comma 2.

La Legge regionale 12 giugno 2007, n. 6, all’art. 20 individua nelle linee guida, di competenza della Giunta Regionale previo parere della Commissione Consiliare Competente, lo strumento per l’attuazione nella Regione Marche della normativa in materia di VAS.

La Legge regionale 12 giugno 2007, n. 6, all’art. 19 comma 1, stabilisce che la Regione è l’Autorità Competente per la VAS di piani e programmi regionali e degli enti da essa dipendenti o a rilevanza regionale e che la Provincia è Autorità Competente per i piani e programmi provinciali, intercomunali e degli enti pubblici diversi da quelli di cui al punto precedente, nonché per gli strumenti urbanistici generali dei Comuni.



Con Delibera di Giunta Regionale n. 1813 del 21/12/2010 sono state aggiornate le linee guida per la VAS precedentemente adottate con Delibera di Giunta regionale n. 1400 del 20/10/2008.

ITER AMMINISTRATIVO

L'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, con nota 004662 del 07/08/2019 (prot. regionale 0980248 del 08/08/2019), ha richiesto l'avvio della procedura di verifica di assoggettabilità a VAS di cui all'art. 12 del D.lgs. 152/2006 per la variante al Piano Regolatore Portuale del Porto di Ancona per banchinamento del Molo Clementino. In allegato alla richiesta è stato trasmesso il Rapporto Preliminare e la proposta di SCA – Soggetti Competenti in materia Ambientale da consultare.

Con nota prot. 1000977 del 19/08/2019 quest'ufficio, in qualità di Autorità competente regionale per la VAS, ha chiesto agli SCA un parere in merito all'assoggettabilità a VAS della variante di cui trattasi. Entro il termine stabilito, 30 giorni dalla richiesta, sono pervenuti contributi dalla Regione Marche – Servizio Tutela, Gestione e Assetto del Territorio, dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio delle Marche, dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Capitaneria di Porto di Ancona, dall'Assemblea di Ambito territoriale ottimale n. 2 "Marche Centro – Ancona", dall'ASUR – Area vasta n. 2, dall'ARPAM – Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale delle Marche.

PARERI DEGLI SCA

Da parte degli SCA – Soggetti Competenti in materia Ambientale, sono pervenuti i seguenti pareri.

- ID 1008373 del 23/08/2019 da parte della Regione Marche – Servizio Tutela, Gestione e Assetto del Territorio. Il Servizio ritiene che la variante localizzata proposta non sia in contrasto con il Piano Regionale dei Porti approvato con DACR n. 149 del 02/02/2010 e rileva che si prevede la trasformazione degli usi dell'area, da prettamente portuale/commerciale e passeggeri ad uso misto anche urbano, permettendo l'integrazione del fronte marittimo con la città e riorganizzando il sistema viario
- Prot. 0019008-P del 13/09/2016 della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio delle Marche (prot. regionale 1096115 del 13/09/2019). La Soprintendenza, per quanto riguarda gli aspetti paesaggistici considera che la variante per l'intervento previsto non comporterà impatti significativi in termini di visuale e percezione dei beni tutelati presenti nell'intorno e, fornendo un "parere favorevole di massima" rimanda la propria valutazione alla successiva fase di progettazione al momento della richiesta dell'autorizzazione paesaggistica. Per quanto riguarda la tutela archeologica la Soprintendenza fa presente che l'area in cui sono previste le opere di banchinamento è ad "alto rischio archeologico" e che quindi è *"indispensabile attivare le procedure di verifica dell'interesse archeologico prima dell'inizio dei lavori di banchinamento, con attività e metodologie che saranno esplicitati al momento della richiesta dell'autorizzazione paesaggistica"*.
- Prot. 29285 del 16/09/2019 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Capitaneria di Porto di Ancona (prot. regionale 1100759 del 16/09/2019). La Capitaneria di Porto *"non ravvisa motivi ostativi alla positiva assoggettabilità a VAS ai sensi dell'art. 12 del D.lgs. 152/2006 della variante di cui trattasi"*.
- Nota del 19/09/2019 dell'AATO2 Assemblea di Ambito territoriale ottimale n. 2 "Marche Centro – Ancona" (prot. regionale 1116794 del 19/09/2019) esprime un *"parere favorevole"* con prescrizioni concernenti il servizio di acquedotto e il servizio di fognatura.
- Prot. 140492 del 20/09/2019 dell'ASUR – Area vasta n. 2 (prot. regionale 1124147 del 20/09/2019). L'ASUR 2 ritiene che la variante debba essere assoggetata a VAS in quanto nel Rapporto preliminare non sono evidenziate misure di mitigazione e compensazione per gli eventuali effetti detrattori derivanti dall'attuazione del PRG. *"In particolare si chiede l'analisi delle interazioni con la popolazione limitrofa delle navi durante la sosta in porto e l'aumento del traffico veicolare previsto ponendo particolare attenzione alle ricadute di SOx"*.
- Prot. 0031048 del 25/09/2019 dell'ARPAM – Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale



delle Marche. L'ARPAM fornisce "osservazioni tecniche, suddivise per matrici ambientali". In particolare per la biodiversità rileva che *"prima di ipotizzare impatti trascurabili sulle comunità bentoniche sarebbe utile poter disporre di una prima caratterizzazione delle stesse"* e che per la nave affondata Sunrise *"si dichiara che non sono presenti specie e biocenosi protette, citando rilievi subacquei e analisi di campioni prelevati in situ. Nella documentazione pervenuta non risulta tuttavia presente l'elaborato a cui si rimanda"*. Per i rifiuti *" si ritiene che per valutare l'impatto derivante da tale aspetto, in considerazione del sensibile aumento dei rifiuti prodotti, ..., debba essere valutata la capacità massima dei rifiuti stoccabili/trattabili delle ditte ricettrici dei rifiuti e le eventuali capacità di espansione"*. Per la matrice aria si rileva che *"... nel rapporto non sono stati affrontati opportunamente le possibili influenze che l'incremento di traffico navale e terrestre, nonché la realizzazione delle opere, possano avere sulla qualità dell'aria della zona, specialmente in considerazione del fatto che il sito in oggetto ricade nell'area ERCA, caratterizzata da una forte criticità per la qualità dell'aria. A fronte dell'aumento delle emissioni non è stato descritto come saranno raggiunti gli obiettivi prefissati per la matrice aria"*. L'ARPAM fornisce quindi un elenco delle informazioni che dovrà contenere il Rapporto Ambientale, ritenendo evidentemente che la variante debba essere assoggettata a VAS. Per quanto riguarda il rumore l'ARPAM ritiene che occorra una dettagliata valutazione previsionale di impatto acustico, relativa non solo l'impatto dell'attività del terminal ma anche da quanto sarà indotto nelle aree della città attraversate dal traffico veicolare. A tale proposito rimarca che *"contrariamente a quanto affermato nella tabella del paragrafo 2.1 al punto 1.A) la variante avrà effetto diretto anche su altre aree della città e non solo all'interno dell'area portuale e che, diversamente da quanto riportato nel punto 1.D) tra i problemi ambientali pertinenti al piano, andrà incluso anche l'inquinamento acustico, che non risulta inserito"*. Sempre in relazione al rumore l'ARPAM fornisce alcune indicazioni relative alla fase progettuale: autorizzazioni da richiedere, necessità di valutare l'impatto acustico degli eventuali parcheggi supplementari per le auto passeggeri e l'impatto acustico sulle abitazioni situate fronte porto a seguito delle modifiche della viabilità, disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'impatto acustico di cui al DPR 142/2004, monitoraggio del clima acustico ante operam e in corso d'opera, previsione di opportuni piani di risanamento acustico.

Il Rapporto Preliminare risulta carente di indicazioni relative agli effetti della variante nei confronti del paesaggio costituito dall'arco portuale e dal fronte cittadino, dove peraltro insistono già navi da trasporto passeggeri di notevoli dimensioni. Non sono state date indicazioni in merito alla necessaria verifica di coerenza con l'AERCA e con il Piano di risanamento e mantenimento della qualità dell'aria ambiente di cui alla DACR n. 143 del 12/01/2010. Ulteriore carenza di indicazioni si rileva nei confronti degli effetti indotti sul traffico cittadino e dei beni monumentali. Pertanto, come stabilito dalla DGR 1813/2010, non essendo prevista una fase di richiesta di integrazioni e ravvisando che dall'attuazione della variante possano originarsi effetti significativi senza che il Rapporto Preliminare fornisca elementi sufficienti per escluderli, si ritiene necessario sottoporre la variante a Valutazione Ambientale Strategica.

Anche dal parere fornito dall'ASUR 2 e da quanto segnalato dall'ARPAM risultano carenze delle analisi condotte nel Rapporto Preliminare e la conseguente necessità di effettuare alcuni approfondimenti in relazione alle potenziali criticità ambientali. Da tali contributi risulta in particolare la rilevanza della variante in termini di ripercussioni nei confronti del sistema viario dell'intera città e non solo dell'ambito portuale, non potendosi escludere effetti significativi soprattutto nei confronti della qualità dell'aria. Inoltre la variante ricade all'interno dell'AERCA, elemento tutt'altro che secondario e di cui si dovrà tener debito conto nello svolgimento del procedimento di VAS.

La procedura di VAS risulta necessaria affinché siano possibili la **predisposizione e valutazione di alternative** con relative mitigazioni, la partecipazione dei cittadini e il monitoraggio degli effetti ambientali, sociali, economici.

Si fa inoltre presente fin da ora che un ulteriore elemento di cui si dovrà tener conto, sia nella predisposizione delle alternative, sia della loro valutazione da effettuare nel Rapporto Ambientale, dovrà essere il contributo che la variante potrà fornire ad alcuni degli obiettivi di sostenibilità



contenuti nella **SNSvS – Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile**. Tali obiettivi saranno compresi anche nella SRSvS – Strategia Regionale per lo Sviluppo Sostenibile, attualmente in fase di predisposizione.

I contributi forniti dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio delle Marche (per gli aspetti paesaggistici), della Capitaneria di Porto di Ancona e dell'AATO 2 – Assemblea di Ambito Territoriale Ottimale di Ancona consistono rispettivamente in un “parere favorevole di massima”, nel non ravvisare “motivi ostativi alla positiva assoggettabilità a VAS” e un “parere favorevole” con prescrizioni. Pur non costituendo parere in merito all’assoggettabilità a VAS della variante, tali contributi potranno essere utilizzati nel procedimento di VIA di competenza statale a cui dovrà essere sottoposto il progetto per l’attuazione del quale si rende necessaria la variante.

ESITO DELL'ISTRUTTORIA

Quest'ufficio, sulla base degli elementi di cui all'Allegato I del D.lgs. 152/2006 ed in particolare del punto 2 per le caratteristiche degli impatti e delle aree che possono essere interessate e tenuto conto dei pareri pervenuti da parte dell'ASUR 2 e dall'ARPAM, ritiene che la variante al Piano Regolatore Portuale del Porto di Ancona per banchinamento del Molo Clementino possa avere impatti sull'ambiente e che quindi debba essere assoggettata a VAS.

Il presente atto dovrà essere trasmesso al proponente Comitato di Gestione dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale e all'Autorità procedente Regione Marche – Servizio Tutela, Gestione e Assetto del Territorio.

Si attesta l'avvenuta verifica dell'inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990.

Il responsabile del procedimento
Fulvio Tosi
Documento informatico firmato digitalmente

